

**CORTE D'APPELLO DI ROMA***Atto di citazione in appello*

L'Avv. Giulio Scalfati, nato a Napoli, il 03.06.1917, residente in Roma, via Cassia n.6, cod. fisc. SCLGLI17H03F839L ed elettivamente domiciliato in Roma, via Nicolò Tartaglia n° 21, presso lo studio dell'Avv. Ettore Sabetta che lo rappresenta e difende in giudizio unitamente all'Avv. Federico Caldarini del Foro di Latina, giusta delega estesa a margine del presente atto

**PER LA IMPUGNAZIONE**

della **Sentenza del Tribunale di Latina**, Sezione Monocratica Giudice Onorario Avv. Vincenzo VALENTE, emessa il **06 settembre 2006**, nel procedimento n° 1653/62 – 1264/69 – 1761/72 – 1650/76 – 1683/76

**PREMESSO CHE**

con atto di citazione ritualmente notificato il 13.11.1962 il **Comune di Sabaudia conveniva in giudizio avanti al Tribunale civile di Latina la Soc. Domiziana S.r.l. unitamente a**

1. soc. Marelago con sede in Sabaudia presso Tropical Country Club;
2. soc. Ulisse, con sede in Roma, via del Quirinale 21;
3. soc. L'Aragosta con sede in Roma, via Oriani 18;
4. soc. Lucullo, con sede in Roma, via Salaria 44;
5. il Sig. Andersen Reginaid Charles in Roma, via Giotto 35;
6. il Sig. Atzeri Piero, in Roma, via Torfiorenza 13;
7. il Sig. Parosini Eraldo, in Roma, via S. Crescenziانو ;
8. il Sig. Emilio Bettini, in Roma, via Ximenes 9/a;
9. il Sig. Calderara Ludovico, in Roma, via Sciacchi 1;
10. il Sig. Casa Giuseppe, in Roma, via Sicilia 154;

11. il Sig. Censi Giorgio, in Roma, Via Tortolini 36;
12. il Sig. Chiostrì Umberto, in Sabaudia, via Lungomare;
13. la Sig.ra Colantoni Laura, in Roma, via Belli 60;
14. il Sig. Curatolo Pietro in Sabaudia, via Lungomare;
15. il Sig. Datti Alessandro, in Roma, via Sistina 125;
16. il Sig. Del Corso Gaspare, in Roma, via Bocca di Leone 87;
17. il Sig. De Marchi marcello, in Roma, via Lungotevere Flaminio 80;
18. il Sig. Di Campello Giovanni, in Roma, via Sistina 125;
19. la Sig.ra Frascara Maria, in Roma, via Tortolini 29;
20. la Sig.ra Gaetani Sveva, in Roma, via Boncompagni 6;
21. la Sig.ra Gattinonj Femanda, in Roma, Marche 72;
22. la Sig.ra Granelli Lisa, in Roma, via Paisiello 35;
23. la Sig.ra Hausseman Erna, in Roma, via di Villa Emiliana 48;
24. il Sig. Inson Giorgio, in Roma, via Aldovrandj 7;
25. il Sig. Esanel de Moraes Barros, in Roma, via del Gesù 35;
26. il Sig. Lupi Ugo, in Roma, via Ronciglione 3;
27. il Sig. Renato Marzolo, in Roma, via Lungotevere Flaminio 78;
28. la Sig.ra Madison Antonia, in Roma, via Metalla 10;
29. la Sig.ra Pacelli Gabriella in Roma, via Somaschi 5;
30. il Sig. Paolozzi Lorenzo, in Roma, Aurora 39;
31. la Sig.ra Papa Evangelina in Roma, via Appia Pignatelli 450;
32. il Sig. Post Edwing Main, residente in Sabudia, via Lungomare;
33. la SOC. G.LS.A con sede in Roma, via Marche 1;
34. la Sig.ra Carandini Maria, in Roma, via Monsenato 34;
35. il Sig. Puddu Vittorio, in Roma, via Savoia 80;
36. il Sig. Rossi Giuliano, in Roma, via Paisiello 12;

37. la Sig. ra Cicognani Maria Carafa, in Roma, via Padova 90;
38. il Sig. Clerici Maurizio, in Roma, via Donatello 39;
39. la Sig.ra Quercini Lidia Zanchi, in Roma, via Cavour 352;
40. il Sig. Kaufman Henri, in Roma, via Lisbona 12;
41. il Sig. Thomas Milbank do Hotel Ma Roma, via Veneto;
42. la Sig.ra Dezzutti Femanda, in Roma, via Ronciglione 12;
43. il Sig. De Marchi Mario, in Roma, via Pinturicchio 89, Walter e  
Gastone Zanin, in Sabaudia, strada lungomare;
44. la Sig.ra Fontana Francesca, in Roma, via S. Pancrazio 7/b;
45. il Sig. Colapinto Mazzocchi, in Roma, via Oriani 60;
46. la Sig.ra Ravasini Maria Luisa, in Roma, via del Corso 184;
47. il Sig. Tavassi Franco, in Roma, via S. Valentino 48
48. il Comune di Terracina in persona del Sindaco pro-tempore

e ciò **al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:** "Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare che i terreni siti nel circondario del Comune di Sabaudia, in particolare i Tumoleti del lago di Paola, di cui all'atto di compravendita stipulato dal Comune di Terracina con la soc. Domiziana il 17.11.1952 ed indicati in catasto al foglio 101, particelle 1/a, 3/a, 4/a, foglio 126, particelle 9, 10, 11, foglio 127, particelle 2, 4, 10 per la superficie complessiva di ettari 194.77.00, **sono di proprietà del Comune di Sabaudia**, quale successore del Comune di Terracina, e, conseguentemente, per sentir disporre la **restituzione allo stesso Comune** dei terreni sopra indicati e dei frutti percepiti durante il periodo di possesso dei suddetti terreni. Con vittoria di spese di giudizio".

**Si costituivano in giudizio:**

- a) **il Comune di Terracina**, per contestare la fondatezza della domanda attorea

b) la **Domiziana s.r.l.** al solo fine di fare dichiarare la nullità ed irritualità dell'atto di citazione e della sua notificazione in quanto , a suo dire, l'atto di citazione sarebbe mancante della sottoscrizione del procuratore e la notifica anziché essere eseguita presso la sede legale della società, sarebbe stata eseguita presso l'abitazione del legale rappresentante.

c) **Alfredo Scalfati**, il quale **interveneva volontariamente** per rivendicare la proprietà privata in suo favore dei beni di cui è causa, sul presupposto che essi facessero parte dell' "ex feudo pontificio del Circeo e lago di Paola" acquisiti al Demanio dallo Stato Italiano nel 1870 e da questi alienati, **con atto del 1882**, a Ottavio Giacchetti e, da questi, **nel 1888**, alienati a Clementino Battista, avo di **Alfredo Scalfati**.

**In conseguenza di ciò gli eredi di Alfredo Scalfati chiedevano che venisse dichiarata a) la nullità dell'atto di vendita del Comune di Terracina alla Società Domiziana perché stipulato dal Segretario Comunale di detto Comune che non ne aveva la facoltà trattandosi di un terreno sito nel territorio di altro Comune, cioè Sabaudia, ed intrinsecamente nullo perché il Comune di Terracina nulla ha mai posseduto del Tumoleto, oggetto della vendita;**

b) **La nullità di tutti gli atti di vendita stipulati dal Comune di Sabaudia come preteso successore del Comune di Terracina;**

c) **per gli "usi civici", ormai estinti, in forza dell'art. 7 della legge istituzionale del Comune di Sabaudia ordinare la immediata restituzione integrale di tutti i terreni del Tumoleto liberi e franchi di persone e cose, al legittimo proprietario Avv. Giulio SCALFATI, erede e successore dell'attore Scalfati Alfredo quale avente causa del Demanio dello Stato per i successivi atti di trapasso.**

Il comune di Sabaudia a sostegno della propria pretesa assumeva:

- che nella propria circoscrizione insistono i terreni c.d. "Ponte", "Pantanelii di Paola", "Tumoleti del lago di Paola", siti nella zona costiera che va dalla sponda occidentale del Capo di Paola alla spiaggia del Mar Tirreno, **i quali in passato sarebbero appartenuti al Comune di Terracina;**
- che con la legge istitutiva del Comune di Sabaudia (r.d.l. 4 agosto 1933, n. 1071, convertito in legge 29 gennaio 1934, n. 200), parte del Comune di Terracina (fra cui le località Ponte, Pantanelii di Paola e Tumoleti del Lago di Paola) nonché la popolazione insistente su tale territorio sarebbero stati attribuiti al Comune di Sabaudia, al quale, pertanto sarebbero stati trasferiti sia i diritti che il Comune di Terracina vantava a qualunque titolo sul terreno trasferito, sia la rappresentanza dei diritti e degli interessi che facevano capo agli abitanti dell'area;
- che con atto del 17.11.52 trascritto il 12.2.1953, il Comune di Terracina ha alienato alla soc. Domiziana s.r.l. i terreni sopra indicati;
- che detti terreni sarebbero stati trasferiti da quest'ultima ad altri soggetti.
- che nel corso del giudizio la soc. Domiziana ha proposto due ricorsi per regolamento preventivo di giurisdizione e la Corte di Cassazione in entrambi ha confermato la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria (sentenze n.920/69 e 1961/1973).
- che al giudizio iscritto al numero di R.G. 1635/62 sono stati riuniti a altri giudizi pendenti fra le stesse parti e precisamente quelli aventi R.G. 1264/69 – 1761/72 – 1650/76 – 1683/76;
- che i vari processi hanno subito delle interruzioni per il decesso delle parti e dei loro difensori;
- che essi sono stati ritualmente riassunti;

- che all' udienza collegiale del 19 novembre 1996, il Tribunale, su istanza concorde delle parti, rinviava la decisione in attesa della definizione del giudizio demaniale pendente innanzi alla Corte di Appello di Roma, Sez. Usi Civici, avente per oggetto l'accertamento della natura giuridica dei beni;
- che con sentenza n. 1/2001 la Corte di Appello —Sezione Usi Civici - ha accolto il reclamo avverso la sentenza del Commissario per gli usi civici di Roma del 9.5.1989 che aveva dichiarato la natura demaniale civica dei Tumoleti di Paola e respinto la domanda dei Comuni di Terracina e Sabaudia diretta a fare riconoscere la natura di demanio civico dei terreni compresi nei Tumoleti di Paola con la conseguente reintegra nel possesso degli stessi;
- che la sentenza della Corte di Appello è stata confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 896/03;
- che, istruita la causa, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione innanzi al G.O.A., all'udienza del 20 dicembre 2005 tutte le parti costituite precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione;
- che con sentenza n. 1870/2006, emessa il **06 settembre 2006**, depositata il 26.10.2006, non notificata, nel giudizio avente RG n° 1653/62 al quale sono stati riuniti quelli aventi RG n. 1264/69 RG n. 1761/72 RG n. 1650/76 RG n. 1683/76, il Giudice Onorario Aggregato, Avv. Vincenzo VALENTE della Sezione Monocratica del **Tribunale di Latina**, accoglieva la domanda proposta dal Comune di Sabaudia e rigettava la domanda di rivendica dei Tumoleti avanzata da Giulio Scalfati, successore di Scalfati Alfredo, per difetto di legittimazione sostanziale non essendo titolare di alcun diritto su tali beni, e, conseguentemente, disponeva la restituzione allo stesso Comune dei terreni sopra indicati e dei frutti percepiti durante il periodo di possesso dei suddetti terreni salvo gli effetti delle intervenute usucapioni ai sensi dell'art. 1159 del

codice civile. Tanto, in quanto, i suddetti terreni alla data della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio, erano già stati rivenduti dalla soc. Domiziana, con atti pubblici regolarmente trascritti ad altri soggetti che ne avevano, quindi, legittimamente acquistato la proprietà.

Più specificatamente il Giudice di primo grado espressamente statuiva che:

1) "La creazione di un nuovo Comune comporta la successione in capo a quest'ultimo a titolo universale nel complesso dei rapporti di vario genere relativi al territorio trasferito. La creazione del nuovo ente territoriale pone problemi di individuazione e separazione dei singoli beni e rapporti facenti capo a tutti i soggetti pubblici coinvolti.

All'epoca della istituzione del Comune di Sabaudia il riparto patrimoniale fra i comuni interessati aveva luogo in base alla popolazione ed all'imposta fondiaria (Circ. Mm. Interni dei 25 aprile 1915 n. 15300 che ha interpretato l'art. 118 del T.U. 1915 ed artt.30 e 36 del T.U. d 1934).

2) Nella circolare richiamata sono contenuti i criteri da osservare per il riparto patrimoniale, qualora la legge speciale di distacco non disponga diversamente e precisamente dispone che " ... i beni patrimoniali saranno ripartiti in ragione composta della popolazione, risultante dall'ultimo censimento, e dell'imponibile e dell'imposta fondiaria . . . ". La legge istitutiva del Comune di Sabaudia come sarà di seguito ampiamente illustrato — ha escluso espressamente il riparto patrimoniale ed anche il conguaglio fra attività e passività tra Sabaudia ed i comuni confinanti.

Il Comune di Sabaudia pone a fondamento della propria azione di rivendica della proprietà sui terreni di cui è causa il R.D.L. 1071/1933 istitutivo di detto Comune.

Il R.D.L. 4 agosto 1933 n. 1071 dopo aver definito all'art. 2 i confini del nuovo comune e disposto all'art. 3 l'aggregazione di una parte del territorio del comune di Terracina al Comune di San Felice Circeo, stabilisce all'art. 6 che: "non si farà luogo a riparti patrimoniali ed a conguagli di attività e di passività fra il Comune di Sabaudia e quelli di Cisterna di Roma, Sezze, Terracina e San Felice Circeo e fra questi ultimi due comuni in dipendenza delle modificazioni di circoscrizione disposte con il presente decreto".

Il Comune di Sabaudia, quindi, è succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai territori rientranti nella sua circoscrizione amministrativa avendo la legge speciale escluso la necessità di ulteriori operazioni amministrative intese ad individuare e separare i singoli beni relativi ai territori trasferiti.

I conguagli e le compensazioni patrimoniali, infatti, erano state regolate sia in precedenza (cfr. cessione della Selva marittima di Terracina a favore dell'O.N.C.) sia in sede di costituzione del Comune.

Il trasferimento in capo al Comune di Sabaudia dei terreni di cui è causa in sede di costituzione dello stesso non viene mai messa in discussione dalle decisioni giurisdizionali intervenute nel tempo in ordine alla natura giuridica dei terreni de quo. Si richiama la ricostruzione storica effettuata nella sentenza della Corte di Appello di Roma del 3 febbraio-27 marzo 1913 confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza 10 marzo-25 giugno 1914 vertente sulla "servitù civica del pascolo invernale nelle macchie Marittima e Montuosa" richiamata nella sentenza del Commissario per gli Usi Civici per il Lazio n.37 del 9 maggio 1989.

La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 1 dell'11.1.2001 ha ribadito che "qualunque sia stata la situazione dei terreni in questione, su di essa ha comunque inciso l'art. 7 del r.d.l. n. 1071 del 1933, secondo il quale sono

estinti ad ogni effetto tutti i diritti di uso civico, le servitù civiche ed i privilegi che gravino eventualmente sui terreni compresi nella circoscrizione del Comune di Sabaudia. Cessa, di conseguenza, l'efficacia di qualsiasi convenzione, concessione o altra causa da cui detti diritti, servitù e privilegi possano trarre origine".

Ad ulteriore conferma della proprietà del Comune di Sabaudia sui terreni di cui è causa è la circostanza che, quest'ultimo nel corso degli anni ha provveduto al rilascio di licenze edilizie ed autorizzazioni edificatorie per la realizzazione di immobili ad uso abitazione e per lo svolgimento di attività commerciale, tutti siti sul Tumoletto di Paola. Non solo, ha realizzato la rete fognaria in tale area ed ha richiesto ai vari proprietari il pagamento dei tributi comunali sin dal 1953 allorché sono sorti i primi insediamenti edilizi.

La domanda spiegata dal Comune di Sabaudia deve essere accolta e, conseguentemente, i terreni siti nel circondario del Comune di Sabaudia in Località Ponte, Pantanelli di Paola e Tumoletti del lago di Paola, e tutti quelli di cui all'atto di compravendita stipulato dal Comune di Terracina con la soc. Domiziana il 17.11.1952 ed indicati in catasto al foglio 101, particelle 1/a, 3/a, 4/a, foglio 126, particelle 9, 10, 11, foglio 127, particelle 2, 4, 10 per la superficie complessiva di ettari 194.77.00, sono di proprietà del Comune di Sabaudia. Conseguentemente, deve disporsi la restituzione allo stesso Comune dei terreni sopra indicati e dei frutti percepiti durante il periodo di possesso dei suddetti terreni salvo gli effetti delle intervenute usucapioni ai sensi dell'art. 1159 del codice civile. Tanto, in quanto, i suddetti terreni alla data della trascrizione della domanda introduttiva del presente giudizio, erano già stati rivenduti dalla soc. Domiziana, con atti pubblici regolarmente trascritti ad altri soggetti che ne hanno, quindi, legittimamente acquistato la proprietà.

Da ultimo, deve rigettarsi la domanda di rivendica dei Tumoleti avanzata da Giulio Scalfati per difetto di legittimazione sostanziale non essendo titolare di alcun diritto su tali beni.

Nella comparsa di costituzione nel giudizio iscritto al numero di RG. 1635/62, Alfredo Scalfati sostiene che parte dei beni di cui è causa, acquisiti al demanio dello Stato italiano nel 1870 e da questi rivenduti con atto del 1882 ad Ottavio Giacchetti e da questi, nel 1888, a Clementino Battista, avo di Alfredo Scalfati, rientrerebbero nel perimetro del fondo di sua esclusiva proprietà (lago di Paola e pertinenze) per i quali avrebbe proposto azione di regolamento di confini. In altri termini, la legittimazione a resistere del convenuto è da ritenere subordinata all'esito di tale giudizio. Quest'ultimo si è definitivamente concluso con la sentenza n. 11787/2000 della Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso proposto dallo Scalfati avverso la sentenza n. 588/1997 della Corte di Appello di Roma dalla quale emerge che i c.d. Tumoleti di Paola non sono di proprietà dello Scalfati. Deve, pertanto, dichiararsi il difetto di legittimazione dello Scalfati con conseguente rigetto della domanda di rivendica".

Contro tale sentenza che è ingiusta e lesiva dei propri interessi, l'Avv. Giulio Scalfati, erede dell'Avv. Alfredo Scalfati ed unico proprietario del "Fondo Lago di Paola" (la sentenza n. 1398/1997 della Corte di Appello di Roma, confermata dalla Suprema Corte con sentenza n. 8527/2000, ha dichiarato il recesso di Pasquale Scalfati con effetto 23.02.1978 e l'esclusione di Margherita Scalfati con decorrenza 12.09.1979 dalla s. d. f. creatasi a seguito del decesso dell'Avv. Alfredo Scalfati) propone formale appello poiché il Giudice Onorario Aggregato del Tribunale di Latina, dott. Valente, non ha per nulla considerato le seguenti circostanze:

1. che la causa, conclusasi però con la sentenza n. 11787/2000 della Corte di Cassazione, aveva ad oggetto una parte di terreno completamente diversa da quella definita con la sentenza n. 1870/2006 emessa dal Tribunale di Latina ed oggi qui impugnata.

Infatti, come testualmente scritto nella sentenza 11787/2000, tale giudizio riguardava “le domande di regolamento di confini e di confessoria servitutis con riferimento non al lago, ma ai terreni circostanti, dei quali gli Scalfati hanno sostenuto di aver acquistato la proprietà ai sensi dell’art. 943 del codice civile, cioè per emersione di essi determinata dalla diminuzione del volume delle acque del lago”;

2. che l’originario atto di acquisto di Scalfati e dei suoi danti causa, in base al quale la Corte di Appello di Roma ha fondato la sua pronuncia n. 588/1997, confermata dalla sentenza della Cassazione n. 11787/2000, per stabilire se erano di proprietà di Scalfati anche le zone acquitrinose colmate con la bonifica pontina del 1932 e quelle paludose emerse a seguito dell’abbassamento del livello delle acque del lago, espressamente stabilisce che il Lago di Paola confina: a “nord spiaggia del Mar Tirreno e Macchia di Terracina; est medesima macchia e terreni demaniali, sud idem, ovest spiaggia del mar Tirreno mappa rustica Terracina sez 6° contrada Lago di Paola n. 36;

3. che pertanto erano esclusi dal giudizio definito con la sentenza appellata tutti i terreni che già appartenevano allo Scalfati in virtù del titolo di acquisto dei suoi avi;

4. che è principio pacifico che per spiaggia deve intendersi tutto il terreno che nelle massime burrasche viene coperto dalle onde del mare. In altri termini che il preciso confine della spiaggia deve essere demarcato dalla

linea esterna dove arriva ad espandersi l'acqua del mare nelle massime burrasche;

E' evidente quindi che tutto quanto il terreno che si estende a nord e ad ovest del lago di Paola fino alla spiaggia del Mar Tirreno, come sopra individuata, è di proprietà dell'Avv. Giulio Scalfati, succeduto al padre, e di nessun altro.

Da ciò ne deriva che Il Giudice di Latina, dott. Valente, avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell'atto **di vendita del Comune di Terracina alla Società Domiziana** perché stipulato dal Segretario Comunale di detto Comune che non ne aveva la facoltà trattandosi di un terreno sito nel territorio di altro Comune, cioè Sabaudia, ed intrinsecamente nullo perché **il Comune di Terracina nulla ha mai posseduto del Tumoleto, oggetto della vendita**, e per l'effetto disporre la restituzione dei terreni oggetto di causa e dei frutti percepiti durante il periodo di possesso di essi a favore del suddetto Scalfati Giulio e non del Comune di Sabaudia.

Quanto sopra sarebbe da solo sufficiente a dimostrare l'erroneità della sentenza impugnata.

Tuttavia, nella denegata ipotesi che quanto sopra sostenuto non sia ritenuto corretto da parte della Ecc.ma Corte adita, è interesse di questa difesa far rilevare che con sentenza n. 16891/2006 la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha definitivamente "riconosciuto la natura privata del lago di Paola e quindi la validità del titolo al quale tale proprietà veniva fatta risalire".

Da ciò ne deriva altresì che se il titolo di acquisto originario è valido ed efficace, è altrettanto incontestabile che tutto il terreno che si frappone a nord e ad ovest tra le acque del lago di Paola e la spiaggia del Mar Tirreno è di proprietà di Giulio Scalfati e non del Comune di Sabaudia o di altri soggetti

terzi poiché, come già detto i confini del lago de quo in esso sono così delimitati: a “nord spiaggia del Mar Tirreno e Macchia di Terracina; est medesima macchia e terreni demaniali, sud idem, ovest spiaggia del mar Tirreno mappa rustica Terracina sez 6° contrada Lago di Paola n. 36.

Al riguardo è interesse di questa difesa far rilevare:

- che **nell'interpretazione del contratto si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti**
- che **nel caso di specie le espressioni usate dai contraenti non lasciano adito a dubbi interpretativi**

Ma non basta.

Infatti, a tutto voler concedere, nell'ipotesi in cui la Corte adita dovesse ritenere che il giudizio conclusosi con la sentenza della Cassazione n. 11787/2000 e quello conclusosi con sentenza n. 16891/2006 emessa dalle Sezioni Unite della stessa Corte di Cassazione abbiano lo stesso oggetto e siano state emesse tra le stesse parti che pertanto vi sia conflitto di giudicati, è evidente che debba darsi la prevalenza a quello formatosi per ultimo .

E' principio pacifico in Giurisprudenza che “ove sulla medesima questione si siano formati giudicati contrastanti, al fine di stabilire quale dei due sia prevalente occorre far riferimento al criterio temporale nel senso che deve ritenersi che il secondo giudicato prevalga in ogni caso sul primo” Cass. 1993/1997.

Infine va fatto rilevare che il Giudice di I° grado ha altresì errato nel disporre “la restituzione allo stesso Comune dei terreni sopra indicati e dei frutti

percepiti durante il periodo di possesso dei suddetti terreni salvo gli effetti delle intervenute usucapioni ai sensi dell'art. 1159 del codice civile. Tanto, in quanto, i suddetti terreni alla data della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio, erano già stati rivenduti dalla soc. Domiziana, con atti pubblici regolarmente trascritti ad altri soggetti che ne avevano, quindi, legittimamente acquistato la proprietà", poiché la pendenza della lite ha interrotto il termine utile per usucapire i beni di cui è causa da parte dei possessori aventi causa della Domiziana e del Comune di Terracina.

Infatti è principio pacifico che sono atti interruttivi della prescrizione gli atti giudiziali diretti ad ottenere, ope iudicis, la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente. Nel caso di specie è innegabile che sia la citazione che le comparse di risposta dei convenuti tendevano tutte ad ottenere la materiale restituzione di tutti i beni immobili di cui è causa.

Tra l'altro si fa rilevare che nessuno ha acquistato la proprietà dei beni in contestazione in quanto al momento della proposizione della domanda di rivendica, formulata dal Comune di Sabaudia con citazione notificata in data 13.11.1962, nessuno degli acquirenti, nemmeno la Società Dominiziana, aveva usucapito la proprietà dei beni in quanto non erano ancora decorsi i dieci anni dalla data della trascrizione (12.02.1953) dell'atto di acquisto 17.11.1952. Senza contare che il titolo con il quale i beni erano stati venduti dal comune di Terracina non era "idoneo a trasferire la proprietà" in quanto fu stipulato dal Segretario di quel Comune che, come tale, non aveva competenza alla stipula.

In ogni caso la proposizione della domanda di rivendica e la sua trascrizione impediscono il decorso della usucapione. Conseguentemente non può avere effetto alcuno la limitazione contenuta nella sentenza impugnata: "salvo gli

effetti delle intervenute usucapioni ai sensi dell'art. 1159 del codice civile" in quanto nessuna usucapione era ancora maturata al momento della domanda.

Inoltre è evidente che se vi è un legittimo titolo di proprietà da parte di altri soggetti non costituiti nel giudizio, la sentenza non poteva essere pronunciata a loro favore.

Ma non basta.

E' interesse di questa difesa far rilevare:

- a) che nel 1955 era stato instaurato davanti al Commissario Usi Civici un precedente giudizio avente ad oggetto la rivendica della proprietà del territorio dei Tumuleti di Paola, al quale hanno partecipato, tra gli altri, il Comune di Terracina, il Comune di Sabaudia, Alfredo Scalfati, dante causa di Giulio Scalfati, la Società Domiziana trasformatasi in Immobiliare SNIA Spa e la sua avente causa Gisa Srl;
- b) che tale giudizio si è concluso con la sentenza n. 896/2003 emessa dalla Corte di Cassazione il 24.10.2002, depositata il 22.01.2003, che ha definito il giudizio ed escluso l'esistenza di usi civici sul Tumuleto Lago di Paola.

Da quanto sopra emerge che la sentenza impugnata deve essere riformata poiché palesemente errata.

Tutto ciò premesso l'Avv. Giulio Scalfati, come sopra domiciliato, rappresentato e difeso

Cita

- **Comune di Terracina**, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Ugo Petronio, elett.te domiciliato in Latina, Piazza B. Buoizzi n. 1, presso lo studio dell'Avv. Massimo Bellomo,

- **Comune di Sabaudia**, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Athena Lorizio e Lanfranco Tonelli, elett.te domiciliato in Latina, V.le Petrarca n. 25, presso lo studio di quest'ultimo,
- **LA Immobiliare Snia S.r.l.**, già Domiziana S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Italo Giovannoni, Giorgio Clarizia e Agostino Pacchiana Parravicini, elettivamente domiciliata in Latina Via Monti n. 13 presso lo Studio dell'Avv. Franco Perazzotti,
- **Immobiliare Marelago S.p.A.**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Pietrosanti, elett.te domiciliata presso di questi in Latina Piazza Mercato n. 11,
- **Dott. Giuseppe Cerquetti**, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Arcangelo Rotunno e Fabio Lorenzoni, elett.te domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo in Latina V.le Petrarca n. 38,
- **Sig.ra Giuliana De Maria**, rappresentata e difesa dall' Avv. Fabio Lorenzoni, elett.te domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Latina V.le Petrarca n. 38,
- **Sig.ra Giuseppina Sganga**, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrico Insom e Marco Ferri, elett.te domiciliata in Latina V.le Petrarca n. 38 presso lo studio di quest'ultimo,
- **Sig. Lionello Lombardi**, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Enrico Insom e Marco Ferri, elett.te domiciliato in Latina V.le Petrarca n. 38 presso lo studio di quest'ultimo,
- **Sig. Mario Coletta**, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Enrico Insom e Marco Ferri, elett.te domiciliato in Latina V.le Petrarca n. 38 presso lo studio di quest'ultimo,
- **Società Monviso Srl**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrico Insom e Marco Ferri, elett.te domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Latina Viale Petrarca n. 38,
- **Sig. Alberto Tamba**, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Enrico Insom e Marco Ferri, elett.te domiciliato in Latina V.le Petrarca n. 38 presso lo studio di quest'ultimo,
- **Sig. Pasquale La Ficara**, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Enrico Insom e Marco Ferri, elett.te domiciliato in Latina V.le Petrarca n. 38 presso lo studio di quest'ultimo,

- **Sig. Mario Buccini Pietroantonio**, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Enrico Insom e Marco Ferri, elett.te domiciliato in Latina V.le Petrarca n. 38 presso lo studio di quest'ultimo,
- **Sig. Mauro Lanciano**, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Enrico Insom e Marco Ferri, elett.te domiciliato in Latina V.le Petrarca n. 38 presso lo studio di quest'ultimo,
- **Sig.ra Luana Lanciano**, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrico Insom e Marco Ferri, elett.te domiciliata in Latina V.le Petrarca n. 38 presso lo studio di quest'ultimo,
- **Sig. Andrea Insom**, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Enrico Insom E Marco Ferri, elett.te domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Latina V.le Petrarca n. 38,
- **Sig. Giovanni Insom**, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Enrico Insom E Marco Ferri, elett.te domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Latina V.le Petrarca n. 38,
- **Avv. Enrico Insom**, che sta in giudizio di persona ex art. 86 c.p.c. e rappresentato e difeso anche dall' Avv. Marco Ferri, elett.te domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Latina V.le Petrarca n. 38,
- **Sig. Maurizio Clerici**, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Enrico Insom e Marco Ferri, elett.te domiciliato in Latina V.le Petrarca n. 38 presso lo studio di quest'ultimo,
- **Sig.ra Serenella Garelli**, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrico Insom e Marco Ferri, elett.te domiciliata in Latina V.le Petrarca n. 38 presso lo studio di quest'ultimo,
- **Sig.ra Sveva Gaetani**, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrico Insom e Marco Ferri, elett.te domiciliata in Latina V.le Petrarca n. 38 presso lo studio di quest'ultimo,
- **Sig.ra Ginevra Cavalletti**, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrico Insom e Marco Ferri, elett.te domiciliata in Latina V.le Petrarca n. 38 presso lo studio di quest'ultimo,
- **Sig. Carlo Corbucci**, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Enrico Insom e Marco Ferri, elett.te domiciliato in Latina V.le Petrarca n. 38 presso lo studio di quest'ultimo,

- **Sig. Claudio Corbucci**, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Enrico Insom e Marco Ferri, elett.te domiciliato in Latina V.le Petrarca n. 38 presso lo studio di quest'ultimo,
- **Sig.ra Eugenia Prina Ricotti**, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrico Insom e Marco Ferri, elett.te domiciliata in Latina V.le Petrarca n. 38 presso lo studio di quest'ultimo,
- **La Bicocca S.a.s.**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Pisenti, Enrico Insom e Marco Ferri, elett.te domiciliato in Latina V.le Petrarca n. 38 presso lo studio di quest'ultimo,
- **Sig.ra Paola Babbi**, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrico Insom e Marco Ferri, elett.te domiciliata in Latina V.le Petrarca n. 38 presso lo studio di quest'ultimo,
- **Agricola Seva S.r.l.**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrico Insom e Marco Ferri, elett.te domiciliata in Latina V.le Petrarca n. 38 presso lo studio di quest'ultimo,
- **Sig.ra Elvira De Leone**, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrico Insom e Marco Ferri, elett.te domiciliata in Latina V.le Petrarca n. 38 presso lo studio di quest'ultimo,
- **Sig. Paolo Giaccio**, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Enrico Insom e Marco Ferri, elett.te domiciliato in Latina V.le Petrarca n. 38 presso lo studio di quest'ultimo,
- **Sig. Lido Benvenuti**, rappresentato e difeso dall' Avv. Luigi Marafini, elett.te domiciliato presso di questi in Latina Via Monti n. 52,
- **Sig.ra Rita Cantonetti**, rappresentata e difesa dall' Avv. Luciana Colantoni, elett.te domiciliata in Latina V.le Petrarca n. 38 presso lo studio dell'Avv. Marco Ferri,
- **Sig.ra Maria Francesca Rivoira Fontana**, rappresentata e difesa dall' Avv. Luciana Colantoni, elett.te domiciliata in Latina V.le Petrarca n. 38 presso lo studio dell'Avv. Marco Ferri,
- **Sig.ra Sigrid Frene**, rappresentata e difesa dall' Avv. Luciana Colantoni, elett.te domiciliata in Latina V.le Petrarca n. 38 presso lo studio dell'Avv. Marco Ferri,

- **Sig.ra Maria Carandini**, rappresentata e difesa dall' Avv. Luciana Colantoni, elett.te domiciliata in Latina V.le Petrarca n. 38 presso lo studio dell'Avv. Marco Ferri,
- **Le Dune S.p.A.**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Luciana Colantoni, elett.te domiciliata in Latina V.le Petrarca n. 38 presso lo studio dell'Avv. Marco Ferri,
- **Sig.ra Erminia Petracca Ved. Isotti**, rappresentata e difesa dall' Avv. Luciana Colantoni, elett.te domiciliata in Latina V.le Petrarca n. 38 presso lo studio dell'Avv. Marco Ferri,
- **Calinvest S.r.l.**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luciana Colantoni e Michele Figus Diaz, elett.te domiciliata in Latina V.le Petrarca n. 38 presso lo studio dell'Avv. Marco Ferri,
- **Soc. Zadorin AKTIENGESELLSCHAFT**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Luciana Colantoni, elett.te domiciliata in Latina V.le Petrarca n. 38 presso lo studio dell'Avv. Marco Ferri,
- **Sig.ra Adriana Bolasco**, rappresentata e difesa dall' Avv. Luciana Colantoni, elett.te domiciliata in Latina V.le Petrarca n. 38 presso lo studio dell'Avv. Marco Ferri,
- **Sig. Enrico Toesca**, rappresentato e difeso dall' Avv. Luciana Colantoni, elett.te domiciliato in Latina V.le Petrarca n. 38 presso lo studio dell'Avv. Marco Ferri,
- **Sig.ra Francesca Toesca**, rappresentata e difesa dall' Avv. Luciana Colantoni, elett.te domiciliata in Latina V.le Petrarca n. 38 presso lo studio dell'Avv. Marco Ferri,
- **Sig.ra Laura Toesca**, rappresentata e difesa dall' Avv. Luciana Colantoni, elett.te domiciliata in Latina V.le Petrarca n. 38 presso lo studio dell'Avv. Marco Ferri,
- **Sig. Pompeo Campello ( o Di Campello )**, rappresentato e difeso dall' Avv. Luciana Colantoni, elett.te domiciliato in Latina V.le Petrarca n. 38 presso lo studio dell'Avv. Marco Ferri,
- **Sig.ra Giacinta Campello ( o Di Campello ) Senni**, rappresentata e difesa dall' Avv. Luciana Colantoni, elett.te domiciliata in Latina V.le Petrarca n. 38 presso lo studio dell'Avv. Marco Ferri,

- **Sig. Alvisè Pecori Giraldi** rappresentato e difeso dall' Avv. Luciana Colantoni, elett.te domiciliato in Latina V.le Petrarca n. 38 presso lo studio dell'Avv. Marco Ferri,
- **S.a.s. Clorella di A. Theodoli & C.**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Luciana Colantoni, elett.te domiciliata in Latina V.le Petrarca n. 38 presso lo studio dell'Avv. Marco Ferri,
- **Avv. Luciana Colantoni**, rappresentata e difesa dall' Avv. Luciana Colantoni, elett.te domiciliata in Latina V.le Petrarca n. 38 presso lo studio dell'Avv. Marco Ferri e comunque dom.ta ai sensi dell'art. 82 R.D. n. 37 del 22/01/1934, presso la Cancelleria del Tribunale di Latina,
- **Avv. Giovannina Magnarelli**, rappresentata e difesa da se medesima, elett.te domiciliata in Latina V.le dello Statuto n. 1,
- **Avv. Giovannina Magnarelli**, rappresentata e difesa da se medesima e dom.ta ai sensi dell'art. 82 R.D. n. 37 del 22/01/1934, presso la Cancelleria del Tribunale di Latina,
- **Avv. Giovannina Magnarelli**, rappresentata e difesa da se medesima e res.te in 00151 Roma Via E. Bassini n. 15,
- **Sig.ra Maria Teresa Parodi**, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Storelli, dom.ta ai sensi dell'art. 82 R.D. n. 37 del 22/01/1934, presso la Cancelleria del Tribunale di Latina,
- **Sig.ra Maria Teresa Parodi**, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Storelli, ed elett.te dom.ta presso lo Studio di questa in 00196 Roma, Piazza Mancini n. 4,
- **Sig. Candido Speroni**, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabio Pucci e Matteo Serva, dom.to ai sensi dell'art. 82 R.D. n. 37 del 22/01/1934, presso la Cancelleria del Tribunale di Latina,
- **Sig. Candido Speroni**, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabio Pucci e Matteo Serva ed elett.te dom.to presso lo studio di questi in 00187 Roma, Largo Goldoni n. 47,
- **Galf Prima S.r.l.**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Petrucci, dom.ta ai sensi dell'art. 82 R.D. n. 37 del 22/01/1934, presso la Cancelleria del Tribunale di Latina,
- **Galf Prima S.r.l.**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Petrucci, elett.te dom.ta presso lo studio di questi in 00197 Roma, Via G. Pezzana n. 62,

- **Sig. Guido Formilli**, rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Petrucci, dom.to ai sensi dell'art. 82 R.D. n. 37 del 22/01/1934, presso la Cancelleria del Tribunale di Latina,
- **Sig. Guido Formilli**, rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Petrucci, ed elett.te dom.to presso lo studio di questi in 00197 Roma, Via G. Pezzana n. 62,
- **Sig.ra Silvana Pelucchi**, n.q. di erede di Ugo Lupi, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario e Francesca Lupi, eletti.te dom.ta in Latina Viale dello Statuto n. 1 presso lo Studio dell'Avv. Luciano Bolle,
- **Sig. Mario Lupi**, n.q. di erede di Ugo Lupi, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario e Francesca Lupi, eletti.te dom.to in Latina Viale dello Statuto n. 1 presso lo Studio dell'Avv. Luciano Bolle,
- **Sig. Giorgio Lupi**, n.q. di erede di Ugo Lupi, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario e Francesca Lupi, eletti.te dom.to in Latina Viale dello Statuto n. 1 presso lo Studio dell'Avv. Luciano Bolle,
- **Sig.ra Francesca Romana Lupi**, n.q. di erede di Ugo Lupi, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario e Francesca Lupi, eletti.te dom.ta in Latina Viale dello Statuto n. 1 presso lo Studio dell'Avv. Luciano Bolle,
- **Sig. Antonio Capelli**, rappresentato e difeso dall' Avv. Carlo Alberto Melegari, elett.te domiciliato in Latina Via Zeppieri s.n.c. presso lo studio quest'ultimo,
- **Sig.ra Anna Lia Bernardi**, rappresentata e difesa dall' Avv. Carlo Alberto Melegari, elett.te domiciliata in Latina Via Zeppieri s.n.c. presso lo studio quest'ultimo,
- **Sig.ra Marisa Fierro**, rappresentata e difesa dall' Avv. Carlo Alberto Melegari, elett.te domiciliata in Latina Via Zeppieri s.n.c. presso lo studio quest'ultimo,
- **Sig. Giovanni Pietro Savi**, rappresentato e difeso dall' Avv. Carlo Alberto Melegari, elett.te domiciliato in Latina Via Zeppieri s.n.c. presso lo studio quest'ultimo,
- **Sig.ra Simona Centroni**, rappresentata e difesa dall' Avv. Carlo Alberto Melegari, elett.te domiciliata in Latina Via Zeppieri s.n.c. presso lo studio quest'ultimo,
- **Sig.ra Ersilia Zanzi**, rappresentata e difesa dall' Avv. Carlo Alberto Melegari, elett.te domiciliata in Latina Via Zeppieri s.n.c. presso lo studio quest'ultimo,

- **Sig. Riccardo Mancini**, rappresentato e difeso dall' Avv. Carlo Alberto Melegari, elett.te domiciliato in Latina Via Zeppieri s.n.c. presso lo studio quest'ultimo,
- **Sig.ra Anna Beatrice Federici**, rappresentata e difesa dall' Avv. Carlo Alberto Melegari, elett.te domiciliata in Latina Via Zeppieri s.n.c. presso lo studio quest'ultimo,
- **Sig.ra Lilia Bianca**, proprietaria di porzione immobiliare sita in Comune di Sabaudia Via Lungomare n. 70 di cui usufruttuario è Alessandro Maria Guercini, rappresentata e difesa dall' Avv. Carlo Alberto Melegari, elett.te domiciliata in Latina Via Zeppieri s.n.c. presso lo studio quest'ultimo,
- **Sig. Alessandro Maria Guercini**, usufruttuario di porzione di immobile sito in Comune di Sabaudia Via Lungomare n. 70 di cui proprietaria è Lilia Bianca, rappresentato e difeso dall' Avv. Carlo Alberto Melegari, elett.te domiciliato in Latina Via Zeppieri s.n.c. presso lo studio quest'ultimo,
- **Sig. Alessandro Maria Guercini**, proprietario di immobili siti in Comune di Sabaudia Via Lungomare n. 70 distinti in catasto al foglio 115 particelle 116 sub15, 16,18,20,23, rappresentato e difeso dall' Avv. Carlo Alberto Melegari, elett.te domiciliato in Latina Via Zeppieri s.n.c. presso lo studio quest'ultimo,
- **Sig. David Maria Guercini**, proprietario di immobili siti in Comune di Sabaudia Via Lungomare n. 70 distinti in catasto al foglio 115 particelle 116 sub15, 16,18,20,23, rappresentato e difeso dall' Avv. Carlo Alberto Melegari, elett.te domiciliato in Latina Via Zeppieri s.n.c. presso lo studio quest'ultimo,
- **Sig. Giovanni Malagò**, rappresentato e difeso dall' Avv. Carlo Alberto Melegari, elett.te domiciliato in Latina Via Zeppieri s.n.c. presso lo studio quest'ultimo,
- **Sig.ra Rossana Bottaro**, rappresentata e difesa dall' Avv. Carlo Alberto Melegari, elett.te domiciliata in Latina Via Zeppieri s.n.c. presso lo studio quest'ultimo,
- **Sig.ra Paola Scarnecchia**, rappresentata e difesa dall' Avv. Alberto Melegari, elett.te domiciliata in Latina Via Zeppieri s.n.c. presso lo studio quest'ultimo,
- **Sig.ra Maria Concetta Romano**, rappresentata e difesa dall' Avv. Carlo Alberto Melegari, elett.te domiciliata in Latina Via Zeppieri s.n.c. presso lo studio quest'ultimo,

- **Sig. Luigi Giuliani**, rappresentato e difeso dall' Avv. Carlo Alberto Melegari, elett.te domiciliato in Latina Via Zeppieri s.n.c. presso lo studio quest'ultimo,
- **S.A.P. Società Alberghiera Pontina**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Carlo Alberto Melegari, elett.te domiciliata in Latina Via Zeppieri s.n.c. presso lo studio quest'ultimo,
- **Sig. Cesare Costa**, rappresentato e difeso dall' Avv. Carlo Alberto Melegari, elett.te domiciliato in Latina Via Zeppieri s.n.c. presso lo studio quest'ultimo,
- **Sig.ra Silvana Ciacciarelli**, rappresentata e difesa dall' Avv. Carlo Alberto Melegari, elett.te domiciliata in Latina Via Zeppieri s.n.c. presso lo studio quest'ultimo,
- **Sig.ra Elisa Granelli**, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Fabio Lais e Pierluigi Angeloni, elett.te domiciliata in Latina Via G.B. Vico n. 45 presso lo studio di quest'ultimo,
- **Sig.ra Violante Schisani**, rappresentata e difesa dall' Avv. Giorgio Zeppieri, elett.te domiciliata in Latina Via Zeppieri s.n.c. presso lo studio di quest'ultimo,
- **Sig.ra Teresa Schisani**, rappresentata e difesa dall' Avv. Giorgio Zeppieri, elett.te domiciliata in Latina Via Zeppieri s.n.c. presso lo studio di quest'ultimo,
- **Sig. Gianluca Gaudenzino**, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Lana, elett.te dom.to presso lo Studio di questi in Latina, Via IV Novembre n. 100,
- **Sig.ra Giorgia Gaudenzino**, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Lana, elett.te dom.ta presso lo Studio di questi in Latina, Via IV Novembre n. 100,
- **Sig. Nicola Gaudenzino**, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Lana, elett.te dom.to presso lo Studio di questi in Latina, Via IV Novembre n. 100,
- **Sig.ra Rosica Mafalda**, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Lana, elett.te dom.ta presso lo Studio di questi in Latina, Via IV Novembre n. 100,
- **Società G.i.s.a. Spa**, in liquidazione, in persona del suo liquidatore, elettivamente domiciliata in 00199 Roma, Via Taro n. 37 presso lo studio dell'Avv. Luciana Colantoni,
- **Società G.i.s.a. Spa**, rappresentata e difesa dall' Avv. Luciana Colantoni, elett.te domiciliata in Latina V.le Petrarca n. 38 presso lo studio dell'Avv. Marco Ferri e comunque dom.ta ai sensi dell'art. 82 R.D. n. 37 del 22/01/1934, presso la Cancelleria del Tribunale di Latina,
- **Sig. Giovanni Pinto**, residente in 00197 Roma, Via Gramsci n. 40,

- **Sig. Giovanni Pinto**, dom.to ai sensi dell'art. 82 R.D. n. 37 del 22/01/1934, presso la Cancelleria del Tribunale di Latina,
- **Sig. Marco Antonio Pacelli**, residente in 00193 Roma, Via Boezio n. 19, piano 3, int. 16,
- **Sig. Marco Antonio Pacelli**, dom.to ai sensi dell'art. 82 R.D. n. 37 del 22/01/1934, presso la Cancelleria del Tribunale di Latina,

ED OGNI ALTRO CITATO PER PUBBLICI PROCLAMI  
AUTORIZZATO DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI  
LATINA

a comparire avanti alla Corte di Appello di Roma, nella sua nota sede all'udienza che si terrà il giorno 28.6.2007, alle ore di rito, Giudice designando e Sezione destinanda, con invito a costituirsi in giudizio almeno venti giorni prima della suddetta udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., espressamente avvertendo che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in sua contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

#### CONCLUSIONI

“Piaccia all'Ecc.ma Corte, in totale riforma della sentenza impugnata, per le causali di cui in premessa, e pertanto preliminarmente dichiarare che i terreni siti nel circondario del Comune di Sabaudia, in particolare i Tumoleti del lago di Paola, di cui all'atto di compravendita stipulato dal Comune di Terracina con la soc. Domiziana il 17.11.1952 ed indicati in catasto al foglio 101, particelle 1/a, 3/a, 4/a, foglio 126, particelle 9, 10, 11, foglio 127, particelle 2, 4, 10 per la superficie complessiva di ettari 194.77.00, **sono di proprietà dell'Avv. Giulio Scalfati** e per l'effetto dichiarare **la nullità dell'atto di vendita del Comune di Terracina alla Società Domiziana** perché stipulato dal Segretario Comunale di detto Comune che non ne aveva la facoltà trattandosi di un terreno sito nel territorio di altro Comune, cioè Sabaudia, ed intrinsecamente nullo perché il

Comune di Terracina nulla ha mai posseduto del Tumoleto, oggetto della vendita; nullità di tutti gli atti di vendita stipulati dal Comune di Sabaudia come preteso successore del Comune di Terracina; e per gli usi civici ormai estinti, ordinare la immediata restituzione integrale di tutti i terreni del Tumoleto liberi e franchi di persone e cose, al legittimo proprietario Avv. Giulio SCALFATI, avente causa del Demanio dello Stato per i successivi atti di trapasso. Con Vittoria di spese ed onorari dell'intero procedimento.

In via Istruttoria si depositano:

- 1) Fascicolo di parte di 1° grado con i documenti ivi indicati;
- 2) copia autentica sentenza impugnata n. 1870/2006 emessa dal Tribunale di Latina;
- 3) copia sentenza Cassazione n. 16891/2006
- 4) copia sentenza Cassazione n. 11787/2000
- 5) copia sentenza Cassazione n. 896/2003
- 6) copia sentenza Cassazione n. 8527/2000
- 7) copia sentenza Corte Appello 1398/97

Ai sensi della legge 488/1999 e successive modifiche si dichiara espressamente che la controversia appartiene allo scaglione delle controversie aventi valore indeterminato.

Roma li

Avv. Giulio SCALFATI



Avv. Federico CALDARINI



Avv. Ettore SABETTA



AL SIG. PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA

L'Avv. Giulio SCALFATI, che sta in giudizio di persona ex art. 86 c.p.c. e gli Avvocati Ettore SABETTA e Federico CALDARINI che lo rappresentano e difendono per procura a margine dell'atto che precede

ESPONGONO

Nel sovraesteso atto si chiede la riforma totale della **Sentenza n. 1870/2006 del Tribunale di Latina**, Sezione Monocratica Giudice Onorario Avv. Vincenzo VALENTE, emessa il **06 settembre 2006**, nel procedimento n° 1653/62 – 1264/69 – 1761/72 – 1650/76 – 1683/76 attinente la striscia di terreno in Comune di Sabaudia, lunga sette chilometri che all'incirca va dal ponte Giovanni XXIII fino a Torre Paola, attraversata dalla strada Litoranea che la divide in due parti, confinanti, rispettivamente, con la spiaggia del Tirreno e con il Lago di Paola.

Su questa striscia di terreno, denominata "Tumoleti di Paola", nel corso del tempo si sono via via insediati alberghi, ristoranti, campeggi, complessi edilizi con decine di condomini e ville private.

Al giudizio, iniziato negli anni '60, hanno partecipato, costituendosi, gli originari occupatori, divenuti sempre più numerosi a seguito di successioni a vario titolo nel frattempo intervenute.

Le difficoltà oggettive di individuare esattamente tutti i destinatari dell'atto de quo, in considerazione di possibili morti e successioni intervenute nel corso del giudizio, unitamente alla folta schiera degli occupatori divenuti nel frattempo circa 450, rendono sommamente difficile procedere alla notificazione, nelle forme ordinarie, dell'atto di appello. In precedenza, più volte il giudizio di primo grado è stato dichiarato interrotto e riassunto mediante notificazione effettuata con riferimento alla norma citata. Di conseguenza si ravvisa di procedere nuovamente a notificare per Pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.

## PERTANTO CHIEDONO

Che la S.V. voglia autorizzare, sentito il Pubblico Ministero e ritenuta la difficoltà di procedere all'identificazione di tutti i possibili ulteriori destinatari interessati alla presente controversia, la notificazione per pubblici proclami dell'atto di appello, nonché autorizzare la notificazione nelle forme ordinarie delle parti costituite comparse nel giudizio di primo grado avanti al Tribunale di Latina, uniche parti conosciute con certezza.

Alla presente istanza si allega il precedente giurisprudenziale costituito dalla sentenza della Corte di Cassazione n° 6507 del 03/07/1998, l'istanza del 23.03.2005 e l'autorizzazione del Tribunale di Latina per la notifica dell'atto di primo grado.

Roma 29/1/2007

Avv. Giulio Scalfati

Avv. Federico Caldarini

Avv. Ettore Sabetta

Visto al P.G. in Sede  
Per il suo parere  
Roma 12.2.2007

Il Presidente  
Giuseppe Verzillo

Visto, Parere Favorevole

Il Sostituto Procuratore Generale

Dott.ssa GIOVANNA  
MARCAZZAN

Il Presidente

Letta la richiesta di notifica ai sensi dell'Art. 150 cpc dell'atto di appello avverso la sentenza n° 1870/06 del Tribunale di Latina, depositata il 6.9.2006.

Visto il parere favorevole del P.G.

Autorizza la notifica dell'atto di Appello ai soggetti in questo indicati per pubblici proclami.

Roma 20.02.2007

P. Il Presidente della Corte  
Giuseppe Bozzi